



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16817 del 2023, proposto da La Silva S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via C. Mortati, n. 23;

contro

Ministero del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Cristoforo-Società Cooperativa Sociale - Onlus, Gal Terre Normanne, Visit Irpinia, G.A.L. Serre Calabresi S.C. A R.L., Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi Scarl, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto di approvazione della graduatoria di merito del 24.10.2023 (prot. n.27410/23), con cui il Ministero del Turismo prendeva atto dell'esito dei lavori della Commissione di Valutazione

e approvava la graduatoria definitiva della procedura di cui all'Avviso Pubblico n.9049 del 18.07.2022;

dell'allegato 1 al decreto del 24.10.2023 contenente la graduatoria definitiva degli "Interventi Idonei", nella parte in cui la ricorrente è stata inserita al 46° posto con il punteggio complessivo di 66 punti;

ancora, se ed in quanto necessario, degli altri allegati al precitato decreto e precisamente l'elenco degli "interventi non idonei" in quanto valutati con punteggio inferiore alla soglia minima di idoneità stabilita all'art. 8 dell'Avviso - Allegato 2 e l'elenco degli "interventi esclusi" dalla procedura, in quanto non ammessi a valutazione di merito, con indicazione delle relative motivazioni nonché del decreto 27413 del 24.10.2023, con il quale il segretario generale del ministero, a conclusione del procedimento, ha preso atto degli esiti della valutazione e li ha approvati;

del verbale della commissione di valutazione n.5 dell'01.06.2023, seduta in cui si è discusso il progetto presentato da La Silva S.r.l.; nonché, se ed in quanto necessario, del verbale della commissione di valutazione n.1 del 13.04.2023, seduta in cui è iniziata la discussione sul progetto della ricorrente, poi rinviata ad una seduta successiva;

di ogni altro verbale della commissione di valutazione nonché dei verbali di valutazione del 14 novembre 2022, del 21 novembre 2022, del 28 novembre 2022, del 15 novembre 2022 nonché ancora, sempre se ed in quanto necessario, del decreto del Ministero del Turismo prot. n.19490 del 23/12/2022 con tutti i suoi allegati;

del decreto del Ministero del Turismo prot. n.19749 del 29/12/2022 il Ministero assegna al bando in oggetto ulteriori risorse nel frattempo reperite;

del decreto del Ministero del Turismo prot. n.19808 del 29/12/2022, nei limiti dell'interesse di La Silva S.r.l.;

di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati, nonché sempre se ed in quanto necessario, dell'avviso pubblico 9049 del

18 luglio 2022 nella parte in cui (art. 8) fissa i criteri di valutazione delle domande (commi 4 e 5).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Turismo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, involgendo il ricorso questioni che implicano un approfondito esame della documentazione versata in atti, previa necessaria integrazione del contraddittorio nelle forme che saranno di seguito specificate, le ragioni di parte ricorrente possono essere soddisfatte ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a., mediante una celere definizione del ricorso nel merito;

Ritenuto, quanto all'istanza istruttoria formulata dalla parte ricorrente all'odierna udienza, che non sia necessario procedere all'acquisizione degli atti ivi indicati, tenuto conto dell'eventualità di poter definire il giudizio sulla base del primo motivo di ricorso;

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 49, co. 1, c.p.a., di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate con punteggi superiori a quello attribuito alla ricorrente (collocati nella graduatoria impugnata dal 45° posto);

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49, co. 3, c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della

Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero del Turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate con punteggi superiori a quello attribuito alla ricorrente (collocati nella graduatoria impugnata dal 45° posto), con indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di dover provvedere sulle spese di fase unitamente al merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 14.05.2024.

Spese al merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con

l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario

L'ESTENSORE
Vincenzo Sciascia

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO